

Regione Toscana
Collegio di Garanzia

Seconda relazione annuale sull'attività svolta (1 aprile 2011 – 31 marzo 2012).

La presente relazione si riferisce al periodo di attività del Collegio di Garanzia che va dal 1° aprile 2011 al 31 marzo 2012. Verrà trasmessa al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art 16 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34, ("Costituzione e funzionamento del Collegio di Garanzia).

In data 11 aprile 2011 si è svolta la prima seduta.

E' stato chiesto al Collegio di rispondere, nell'esercizio della funzione consultiva a favore del Consiglio Regionale, ai sensi dell'articolo 14 bis della citata legge regionale 34/2008, ad un quesito in merito all'articolo 2 della legge regionale 64/2010 (Concorso del Consiglio Regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa), che sopprime i compensi per i membri del Consiglio delle Autonomie Locali. In particolare, si chiede al Collegio di esprimere parere sul quesito "se l'incarico di componente del Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi della lr 36/2000, rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 83, comma 2, del dlgs n.267/2000", come modificato dal decreto legge 78/2010.

Il relatore, Avv. Alberto Bianchi, illustra la bozza di parere da lui predisposta. Si apre ampia e approfondita discussione cui prendono parte tutti i membri presenti e che si conclude con l'accordo unanime su alcune delle argomentazioni portate alla discussione generale, in particolare sulla inapplicabilità di una disposizione di legge statale citata nel Preambolo della lr 64/2010.

Il Collegio dà quindi mandato al relatore a predisporre il testo definitivo di parere, frutto del predetto unanime accordo, affinché la segreteria ne curi successivamente la trasmissione al Presidente del Consiglio regionale.

In data 16 giugno 2011 si è svolta la seconda seduta.

Il Presidente del Consiglio Regionale ha chiesto al Collegio, ai sensi dell'articolo 14 bis della legge regionale 34/2008, di esprimere parere sul seguente quesito:

"Se è legittima, nel caso di variazione in corso di legislatura della composizione del gruppo misto, originariamente monocellulare, la permanenza in carica del presidente-tesoriere preesistente o se è, invece necessario procedere ad una nuova elezione degli organi del gruppo, considerando che il componente originario del gruppo appartiene alla maggioranza politica del Consiglio, mentre il consigliere che ha aderito successivamente appartiene all'opposizione".

Il Collegio di Garanzia, udita l'illustrazione del relatore, il Vicepresidente Dott. Giuseppe Adduci, ha espresso il seguente parere, con votazione unanime dei presenti: "Il Collegio è del parere che, nel caso di variazione della composizione del gruppo misto, da uno a due componenti, si debba procedere alla elezione degli organi del gruppo".

In data 10 febbraio 2012 si è svolta la terza seduta.

Viene chiesta al Collegio una pronuncia ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 34/2008, cioè un giudizio sulla conformità statutaria della legge regionale n. 4/2012 AC (atti del Consiglio) "*Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'art. 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (disposizioni urgenti per la crescita, l'equità*

e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”

La richiesta è stata presentata da oltre un quinto dei consiglieri regionali e risulta pertanto conforme all'articolo 7 della citata legge regionale.

Udito il relatore, Avv. Alberto Bianchi, il Collegio di Garanzia all'unanimità dichiara non conformi allo Statuto della Regione Toscana l'art. 8 e l'art. 2 comma 2, della legge regionale n. 4/2012 (atti del Consiglio) per contrasto con l'art. 62 comma 3 e con l'art. 39 comma 2 dello Statuto. Mentre dichiara non fondate le residue questioni di non conformità allo Statuto delle disposizioni della medesima legge regionale proposte nella richiesta dei consiglieri regionali.

* * *

Il periodo cui si riferisce la presente relazione è stato caratterizzato sia dall'attivarsi della funzione consultiva del Collegio, introdotta con lr 24 febbraio 2011, n. 7, (che modifica la lr 34/2008), sia dall'attivarsi della funzione di organo giudicante della conformità statutaria delle fonti regionali, ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto regionale.

Si segnala infine la fattiva e determinante collaborazione della struttura di Segreteria, che ha reso possibile la efficiente organizzazione delle sedute, nonché la relativa istruttoria e, conseguentemente, la tempestività delle pronunce del Collegio.

Firenze, 19 giugno 2012